



# **GALSI S.p.A.**

## **Milano, Italia**

---

<b>Gasdotto Algeria - Sardegna - Italia (GALSI) Centrale di Compressione di Olbia</b>	<b>Studio di Impatto Ambientale (Sezione Va) Quadro di Riferimento Programmatico</b>
---	--

**INDICE**

	<b><u>Pagina</u></b>
<b>ELENCO DELLE FIGURE</b>	<b>IVV</b>
<b>1 INTRODUZIONE</b>	<b>1</b>
<b>2 TRASPORTI</b>	<b>3</b>
2.1 CONTENUTI DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI	3
2.2 RELAZIONI CON IL PROGETTO	4
<b>3 TUTELA E RISANAMENTO DELL'AMBIENTE</b>	<b>5</b>
3.1 IL PIANO DI PREVENZIONE, CONSERVAZIONE E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE	5
3.1.1 Contenuti del Piano	5
3.1.2 Relazioni con il Progetto	5
3.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE	6
3.2.1 Finalità e Contenuti del Piano	6
3.2.2 Relazioni con il Progetto	9
3.3 PIANO D'AMBITO	9
3.3.1 Contenuti del Piano	9
3.3.2 Relazioni con il Progetto	9
3.4 PIANO STRALCIO DI BACINO REGIONALE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	10
3.4.1 Finalità e Contenuti del Piano	10
3.4.2 Relazioni con il Progetto	11
<b>4 RIFIUTI</b>	<b>12</b>
4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO (D.LGS 152/06 E S.M.I.)	12
4.2 PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI	13
4.2.1 Finalità e Contenuti del Piano	13
4.2.2 Relazioni con il Progetto	13
4.3 PIANO PROVINCIALE DEI RIFIUTI	14
4.3.1 Finalità e Contenuti del Piano	14
4.3.2 Relazioni con il Progetto	15
<b>5 PIANIFICAZIONE DI BACINO</b>	<b>16</b>
5.1 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO	16
5.1.1 Contenuti del Piano	16
5.1.2 Norme di Attuazione	18
5.1.3 Relazioni con il Progetto	21
5.2 VINCOLO IDROGEOLOGICO (REGIO DECRETO LEGGE NO. 3267 DEL 30 DICEMBRE 1923)	21
<b>6 PROTEZIONE DEL PAESAGGIO E AREE VINCOLATE</b>	<b>23</b>
6.1 SISTEMA DELLE AREE PROTETTE	23
6.1.1 Classificazione delle Aree Naturali Protette	23
6.1.2 Aree Naturali Protette presenti nell'Area Vasta	24
6.1.3 Relazioni con il Progetto	24
6.2 RETE NATURA 2000	25

## INDICE (Continuazione)

	<u>Pagina</u>
6.2.1 Normativa Comunitaria Nazionale	25
6.2.2 Normativa Regionale	26
6.2.3 Siti Natura 2000 presenti nell'Area Vasta di Studio	26
<b>6.3 IMPORTANT BIRD AREAS (IBA)</b>	<b>27</b>
6.3.1 Normativa di Riferimento	27
6.3.2 Relazioni con il Progetto	27
<b>6.4 AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS 42/04 E S.M.I.</b>	<b>28</b>
6.4.1 Contenuti ed Obiettivi del D.Lgs 42/04 e s.m.i.	28
6.4.2 Relazioni con il Progetto	31
<b>6.5 AREE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI DI NATURA MILITARE</b>	<b>32</b>
6.5.1 Regolamentazione delle Servitù Militari	32
6.5.2 Relazioni con il Progetto	34
<b>6.6 PRESENZA DI VINCOLI AEROPORTUALI</b>	<b>34</b>
6.6.1 Relazioni con il Progetto	36
<b>7 PIANO REGIONALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE</b>	<b>37</b>
7.1 CONTENUTI DEL PRAE	37
7.2 RELAZIONI CON IL PROGETTO	38
<b>8 PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA</b>	<b>39</b>
8.1 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR)	39
8.1.1 Indicazioni del Programma	39
8.1.2 Relazioni con il Progetto	40
8.2 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013	40
8.2.1 Indicazioni del Programma	40
8.2.2 Relazioni con il Progetto	41
8.3 DOCUMENTO ANNUALE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA (2008)	41
8.3.1 Indicazioni del Documento	41
8.3.2 Relazioni con il Progetto	42
<b>9 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA</b>	<b>43</b>
9.1 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)	43
9.1.1 Finalità e Contenuti del Piano	44
9.1.2 Efficacia ed Ambito di Applicazione del Piano	44
9.1.3 Ambito Paesaggistico 18 "Golfo di Olbia"	45
9.1.3.1 Assetto Ambientale	45
9.1.3.2 Assetto Storico Culturale	46
9.1.3.3 Assetto Insediativo	47
9.2 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO PROVINCIALE	47
9.3 PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE	47
<b>RIFERIMENTI</b>	
<b>FIGURE</b>	

**INDICE**  
**(Continuazione)**

**Pagina**

**APPENDICE A: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE, CARTOGRAFIA TEMATICA E SCHEDA  
DELL'AMBITO DI PAESAGGIO 18 "GOLFO DI OLBIA"**

## ELENCO DELLE FIGURE

### **Figura No.**

Figura 3.1	Qualità dell'Aria, Zonizzazione del Territorio Regionale
Figura 3.2	Piano di Tutela delle Acque, Idrografia Superficiale, Unità Idrografica Omogenea (UIO) del Padrogiano
Figura 3.3	Piano di Tutela delle Acque, Aree Sensibili
Figura 3.4	Piano Stralcio di Bacino Regionale per l'utilizzo delle Risorse Idriche, Sistema di Intervento Gallura
Figura 5.1	Aree a Rischio Idraulico e Aree a Vincolo Idrogeologico
Figura 6.1	Aree Naturali Protette
Figura 6.2	Siti Natura 2000 ed Important Bird Areas (IBA)
Figura 6.3	Aree Vincolate ai sensi del D.Lgs 42/04
Figura 6.4	Aeroporto di Olbia, Carta degli Ostacoli di Aerodromo (Tipo B OACI)
Figura 7.1	Piano Regionale Attività Estrattive
Figura 9.1	Piano Paesaggistico Regionale, Zonizzazione di Piano
Figura 9.2	PUC del Comune di Olbia

**RAPPORTO  
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SEZIONE Va)  
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO  
CENTRALE DI COMPRESSIONE DI OLBIA  
GASDOTTO ALGERIA – SARDEGNA – ITALIA (GALSI)**

## **1 INTRODUZIONE**

Il presente Quadro di Riferimento Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale (Sezione Va del SIA) fornisce gli elementi conoscitivi necessari all'individuazione delle possibili relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. In primo luogo tale quadro ha l'obiettivo di esaminare gli strumenti pianificatori di settore e territoriali, nei quali l'opera proposta è inquadrabile, ed analizzare gli eventuali rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi degli stessi; quindi, fornire l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari, e, infine, descrivere attualità del progetto ed eventuali disarmonie di previsione contenute in distinti strumenti programmatori.

Nella presente sezione dello studio, vengono sintetizzati i contenuti e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione di interesse con particolare riferimento a quelli che, per la tipologia, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto proposto, risultano poter avere maggior pertinenza con il progetto.

In sintesi gli atti e gli strumenti presi in considerazione nella presente analisi, ritenuti di rilievo per il progetto della Centrale di Compressione di Olbia, sono i seguenti:

- Piano Regionale dei Trasporti (Capitolo 2);
- principali norme, strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionale per la tutela ed il risanamento ambientale (Capitolo 3):
  - il Piano di Prevenzione, Conservazione e Risanamento della Qualità dell'Aria Ambiente,
  - Piano di Tutela delle Acque,
  - Piano d'Ambito,
  - Piano Stralcio di Bacino Regionale per l'Utilizzo delle Risorse Idriche;
- pianificazione e programmazione in materia di rifiuti (Capitolo 4):
  - normativa di riferimento,
  - Piano Regionale dei Rifiuti,
  - Piano Provinciale dei Rifiuti;
- pianificazione di bacino (Capitolo 5):
  - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico,
  - Vincolo Idrogeologico;

- analisi dei vincoli ambientali, paesaggistici ed archeologici (Capitolo 6), aree militari e vincoli aeroportuali:
  - sistema delle aree protette, Rete Natura 2000 e Important Bird Areas,
  - aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i.,
  - aree sottoposte a restrizioni di natura militare,
  - vincoli aeroportuali;
- Piano Regionale Attività Estrattive (Capitolo 7);
- pianificazione socio-economica (Capitolo 8):
  - Programma Operativo Regionale (POR),
  - Programma di Sviluppo Rurale (PSR),
  - Documento Annuale di Programmazione Economico Finanziaria (DAPEF);
- pianificazione territoriale e urbanistica (Capitolo 9):
  - Piano Paesaggistico Regionale (PPR),
  - Pianificazione territoriale di livello provinciale,
  - pianificazione urbanistica comunale.

## **2 TRASPORTI**

Lo strumento di pianificazione di riferimento per il settore trasporti è il Piano Regionale dei Trasporti (PRT), approvato dal Consiglio Regionale in data 15 Luglio 1993. Sono stati successivamente predisposti alcuni aggiornamenti del Piano (1997 – 2002), che però non sono mai stati approvati dal Consiglio Regionale.

Con Deliberazione No. 33/40 del 2 Agosto 2007 la Giunta Regionale ha adottato lo schema preliminare del nuovo Piano Regionale dei Trasporti. Il documento, che costituisce lo strumento di pianificazione a medio e lungo termine della politica della Regione nei settori della mobilità aerea, marittima, viaria e ferroviaria, comprende per la prima volta un capitolo dedicato in modo specifico al trasporto pubblico locale (Regione Autonoma della Sardegna, 2007).

Attualmente il Piano è in fase di revisione da parte dei Comuni (Regione Sardegna, 2008a).

### **2.1 CONTENUTI DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI**

Lo schema del PRT 2007 è così strutturato:

- Prima parte - Stato di fatto, che definisce gli obiettivi prioritari da perseguire, attraverso la rilettura dei più importanti atti di politica programmatica esistenti. Tale elaborato descrive lo stato attuale dal punto di vista socio-economico e territoriale, dell'offerta delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, della domanda di mobilità, dell'assetto istituzionale e organizzativo;
- Seconda parte – Scenari futuri, che prospetta gli scenari di assetto futuro del sistema dei trasporti e del sistema economico-territoriale, articolati in scenari di non intervento e scenari di intervento, su un arco temporale di 15 anni;
- Rapporto di sintesi che espone, in breve, gli elementi descrittivi dei fenomeni contenuti nel documento "Prima parte - Stato di fatto", e fornisce una sintesi approfondita degli scenari di riassetto del sistema socio-economico territoriale e dei trasporti, delineati nel documento "Seconda parte - Scenari futuri", il quadro delle tendenze in atto e di quelle evolutive del sistema economico-territoriale e dei trasporti desumibile dagli strumenti di livello superiore (PGT, STM, PON) e gli scenari regionali.

Gli obiettivi individuati nel PRT relativi al Comune di Olbia sono:

- consolidamento e potenziamento del Porto di Olbia quale scalo commerciale di passeggeri e merci ro-ro;
- costruzione della nuova stazione ferroviaria di Olbia, nell'attuale scalo merci;
- ammodernamento e velocizzazione della tratta ferroviaria Oristano-Sassari-Olbia;
- completamento della rete viaria mediante i seguenti interventi:
  - raddoppio della circonvallazione di Olbia,
  - tratti di connessione alla SS 125 del Porto di Olbia e dell'aeroporto di Olbia,
  - SS 597-199 Sassari-Olbia,
  - completamento dell'itinerario Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa.



## 2.2 RELAZIONI CON IL PROGETTO

La realizzazione della Centrale di Compressione potrebbe comportare moderati incrementi di traffico durante la fase di cantiere, i quali saranno comunque locali e temporanei. Una volta terminate le fasi di costruzione, non si prevede alcun aumento di traffico imputabile all'esercizio della Centrale, la quale non necessita della realizzazione di nuova viabilità permanente ad esclusione di brevi tratti stradali di accesso all'impianto.

**Premesso quanto sopra, il progetto oggetto del presente studio non risulta in contrasto con le indicazioni del Piano Regionale dei Trasporti.**

### **3 TUTELA E RISANAMENTO DELL'AMBIENTE**

#### **3.1 IL PIANO DI PREVENZIONE, CONSERVAZIONE E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE**

Con Deliberazione della Giunta Regionale No. 55/6 del 29 Novembre 2005 è stato approvato il *“Piano di Prevenzione, Conservazione e Risanamento della Qualità dell'Aria Ambiente in Sardegna, di cui al Decreto Legislativo No. 351/99”*.

##### **3.1.1 Contenuti del Piano**

Il Piano è costituito dai due seguenti documenti tecnici:

- *“Valutazione della qualità dell'aria e zonizzazione”*, in cui vengono riportati i risultati relativi al censimento delle emissioni, all'analisi delle stesse, definita la qualità dell'aria ambiente in Sardegna e, tenuto conto delle criticità ambientali rilevate nel territorio regionale, viene individuata una prima zonizzazione con l'indicazione delle aree potenzialmente critiche per la salute umana e per gli ecosistemi;
- *“Individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui al D.Lgs No. 351/99”*, che contiene:
  - la valutazione finale della qualità dell'aria ambiente, effettuata dopo le opportune verifiche,
  - la zonizzazione definitiva del territorio regionale,
  - le azioni e gli interventi da attuare per il raggiungimento dei valori di qualità nelle aree critiche,
  - le azioni dirette a mantenere la migliore qualità dell'aria ambiente nelle restanti aree del territorio regionale.

In Figura 3.1 è riportata la zonizzazione del territorio regionale, dove sono rappresentate le zone da risanare e quelle da sottoporre a opportune forme di controllo. Tali zone comprendono i territori dei maggiori centri urbani e i comuni nelle cui vicinanze siano presenti attività industriali o comunque pressioni ambientali di rilievo, come porti o aeroporti. Nello specifico comprendono i territori di Alghero, Olbia, Siniscola, Nuoro, Ottana, Macomer, Oristano, Nuraminis, Samatzai, San Gavino, Villacidro, Villasor, Iglesias, Carbonia, Gonnese, Sant'Antioco, San Giovanni Suergiu, Villa San Pietro, Pula, Assemini, Elmas.

##### **3.1.2 Relazioni con il Progetto**

Come mostrato dalla Figura 3.1, la Centrale di Compressione non interessa “zone di risanamento”, ricadendo all'interno di un'area individuata come “zona aggiuntiva da monitorare”.

Inoltre come evidenziato nel Quadro di Riferimento Progettuale del SIA, al quale si rimanda per maggior dettagli, il normale esercizio della Centrale comporta emissioni complessivamente piuttosto contenute grazie alle tecnologie adottate (bruciatori Dry Low NOx) e ben diffuse grazie al corretto dimensionamento dei camini. Inoltre, la

caratterizzazione dello stato della qualità dell'aria (presentata nel Quadro di Riferimento Ambientale) evidenzia che lo stato di qualità dell'aria nelle zone di interesse (area meridionale della città di Olbia) risulta entro i limiti di normativa.

Si sottolinea inoltre che il progetto contribuirà alla maggior diffusione del gas naturale che rappresenta il combustibile fossile "più pulito", con le più basse emissioni specifiche di inquinanti in atmosfera.

## **3.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE**

La Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione dell'Art. 44 del D.Lgs 11 Maggio 1999 No. 152 e s.m.i. (ora Art. 121 del D.Lgs 152/2006 Parte III e s.m.i.) e dell'Art. 2 della LR 19 Luglio 2000, No. 14, ha approvato, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, il Piano di Tutela delle Acque (PTA) - come Piano stralcio del Piano di Bacino - con Deliberazione della Giunta Regionale No. 14/16 del 4 Aprile 2006.

Il documento, secondo quanto previsto dalla LR 14/2000, è stato predisposto sulla base delle linee generali approvate dalla Giunta Regionale con DGR No. 47/18 del 5 Ottobre 2005 ed in conformità alle linee-guida approvate da parte del Consiglio Regionale.

### **3.2.1 Finalità e Contenuti del Piano**

Finalità fondamentale del Piano di Tutela delle Acque (PTA) è quella di costituire uno strumento conoscitivo, programmatico, dinamico attraverso azioni di monitoraggio, programmazione, individuazione di interventi, misure, vincoli, finalizzati alla tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica. Questo nell'idea fondativa secondo la quale solo con interventi integrati che agiscono anche sugli aspetti quantitativi, non limitandosi ai soli aspetti qualitativi, possa essere garantito un uso sostenibile della risorsa idrica, per il perseguimento dei seguenti obiettivi (Regione Autonoma della Sardegna, 2006a):

- raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e suoi collegati per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche compatibili con le differenti destinazioni d'uso;
- recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente per lo sviluppo delle attività produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con strumenti adeguati particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di potenzialità economiche di fondamentale importanza per lo sviluppo regionale;
- raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un uso sostenibile della risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
- lotta alla desertificazione.

Il Piano di Tutela delle Acque, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, contiene:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi ambientali e per specifica destinazione;

- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- il programma di attuazione e verifica dell'efficacia degli interventi previsti.

Il Piano è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale (Parte A e B);
- Relazione di Sintesi;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Monografie delle Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.);
- Tavole Cartografiche:
  - TAV.1: Limiti Amministrativi,
  - TAV.2: Centro di Documentazione dei Bacini Idrografici (CEDOC) - Idrografia superficiale,
  - TAV.3: Uso del suolo,
  - TAV.4: Complessi acquiferi,
  - TAV.5: Unità Idrografica Omogenea (UIO),
  - TAV.6: Classificazione delle acque destinate alla balneazione,
  - TAV.7: Aree sensibili,
  - TAV.8: Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi,
  - TAV.9: Designazione delle Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola,
  - TAV.10: Distribuzione dei fitofarmaci a livello comunale,
  - TAV.11: Registro aree protette - altre aree di salvaguardia (elevato interesse ambientale e naturalistico),
  - TAV.12: Carichi diffusi sul territorio,
  - TAV.13: Schemi depurativi esistenti e previsti nel Piano d'Ambito,
  - TAV.14: Stato Ecologico dei corsi d'acqua e dei laghi,
  - TAV.15: Reti di monitoraggio RAS.

La Regione Sardegna ha individuato, nell'intero territorio regionale, il bacino unico regionale ai sensi della L. 183/89 e l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) ai sensi della L. 36/94. Nella redazione del PTA per le finalità derivanti dall'esigenza di circoscrivere l'esame di approfondimento, riservandolo a porzioni omogenee di territorio, si è suddiviso l'intero territorio Regionale in 16 Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.) costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi, a cui sono state convenzionalmente assegnate le rispettive acque superficiali interne nonché le relative acque sotterranee e marino – costiere (Regione

Autonoma della Sardegna, 2006b). In Figura 3.2 si riporta l'idrografia superficiale per l'area interessata dal progetto estratta dal Piano di Tutela delle Acque.

Il Piano di Tutela delle Acque costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino Regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 17, c. 6-ter della Legge del 18 Maggio 1989, No. 183 e s.m.i. Tale legge attribuisce all'Autorità di Bacino, che in Sardegna è provvisoriamente rappresentata dalla Giunta Regionale, il governo della risorsa idrica.

Come mostrato dalla Figura 3.2, dove è riportato un estratto per l'area di interesse della Tavola No.5/11 del Piano "Unità Idrografica Omogenea (U.I.O.) - Padrogiano", la Centrale ricade all'interno dell'U.I.O. del Padrogiano ed in particolare nel bacino idrografico del Fiume Padrogiano (0129). Si evidenzia che la Centrale è ubicata a circa 120 m di distanza dal Riu de Su Piricone (0022), identificato dal PTA come corso d'acqua del II Ordine.

Per quanto concerne le aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e risanamento, in Figura 3.3 si riporta la Tavola No. 7 "Aree Sensibili" estratta dal PTA.

Le aree sensibili della Sardegna sono state individuate preliminarmente in sede di aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) ed inserite nell'ambito del "*Programma Stralcio ex art. 141, comma 4, della Legge No. 388/2000*" approvato con DGR No. 12/14 del 16 Aprile 2002. Nel PTA si è proceduto alla nuova delimitazione dei bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili, riportato nella Relazione Generale del PTA, e vengono adottati per questi, quale misura di salvaguardia, secondo quanto già effettuato col citato Programma Stralcio, i limiti allo scarico più restrittivi, di cui alla Tab. 2 Allegato 5 del D.Lgs No.152/99 (ora Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

La Regione provvede ogni quattro anni alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili, sulla base dei criteri previsti dall'Allegato 6 del D.Lgs No.152/99 (ora Allegato 6 alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

L'Art. 26 delle NTA stabilisce, per tali aree, le seguenti misure di tutela:

- regolamentazione e controllo degli scarichi;
- completamento ed adeguamento dei relativi scarichi ai limiti del D.Lgs 152/99 degli schemi fognario-depurativi individuati negli strumenti di pianificazione Regionali ed aggiornati nel presente PTA;
- divieto di scarichi diretti e deviazione a valle dei laghi degli scarichi presenti;
- divieto di utilizzo delle fasce riparie per pascolo di bestiame;
- abbattimento di Azoto e di Fosforo per gli scarichi puntuali indiretti in corpo idrico afferenti ad invaso.

L'analisi della Figura 3.3 evidenzia che:

- la Centrale di Compressione non interessa alcuna area sensibile individuata dal Piano;
- le aree sensibili più prossime alla Centrale sono lo "Stagno Tartanelle" (33) e il "Golfo di Olbia" (21), ubicate comunque a oltre 2.5 km di distanza.

### 3.2.2 Relazioni con il Progetto

In considerazione della tipologia di opera a progetto e della significativa distanza da aree sensibili, **non si rilevano elementi di contrasto fra la realizzazione del progetto e i contenuti del Piano di Tutela delle Acque.**

## 3.3 PIANO D'AMBITO

Il Piano d'Ambito della Sardegna è stato approvato dal Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica con Ordinanza No. 321 del 30 Settembre 2002 e Ordinanza No. 3301 del 28 Ottobre 2002.

Il Piano d'Ambito è stato redatto ai sensi dell'Art. 11 della Legge 36/1994 e costituisce lo strumento di riferimento per procedere alle successive fasi di tipo contrattuale per la regolazione tecnica ed economica della gestione del servizio idrico integrato.

### 3.3.1 Contenuti del Piano

Il Piano si articola nei seguenti documenti:

- Documento di sintesi;
- Relazione generale e schede di intervento;
- Allegato 1 – Ricognizione e Quadro delle Esigenze (Comparto Idropotabile e Fognario Definitivo);
- Allegato 2 – Ricognizione e Quadro delle Esigenze (Comparto Idrico Multisetoriale).

Il documento si sviluppa partendo dalla questione centrale costituita dalla situazione economica del settore servizio idrico integrato, per passare, attraverso l'esposizione delle cause dello stato di deficit, alle questioni tecniche di fondo:

- lo stato delle infrastrutture;
- la dipendenza dagli schemi multisetoriali;
- i conflitti d'uso;
- il rispetto delle scadenze del D.Lgs 152/99 (ora abrogato dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

Attraverso un approccio integrato, le analisi svolte e le ipotesi di soluzione che ne derivano portano ad individuare, quale nodo principale che può condizionare la riuscita del Piano e di tutta l'azione di riforma del settore, quello del contenuto del piano degli investimenti infrastrutturali da realizzare nella prima fase e da finanziare anche con le risorse pubbliche.

### 3.3.2 Relazioni con il Progetto

**La realizzazione del progetto non presenta elementi di contrasto con le indicazioni del Piano d'Ambito della Regione Sardegna.**

### **3.4 PIANO STRALCIO DI BACINO REGIONALE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

Il "Piano Stralcio di Bacino Regionale per l'Utilizzazione delle Risorse Idriche" costituisce uno dei tasselli del complesso di attività di pianificazione che la Regione Sardegna sta sviluppando nel settore idrico, in applicazione della Legge No. 183/89 e del D.Lgs No. 152/99 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

L'obiettivo del Piano è definire sulla base degli elementi fissati dal "Piano Stralcio Direttore di Bacino Regionale per l'Utilizzo delle Risorse Idriche" (predisposto a seguito dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno No. 3196 del 12 Aprile 2002) gli interventi infrastrutturali e gestionali, nell'arco di tempo di breve-medio termine, necessari ad ottenere, con adeguato livello di affidabilità anche negli anni idrologicamente più difficili, l'equilibrio del bilancio domanda-offerta a livello regionale, nel rispetto dei vincoli di sostenibilità economica ed ambientale imposti dalle norme nazionali e comunitarie.

Il Piano Stralcio di Bacino Regionale per l'Utilizzo delle Risorse Idriche è stato definitivamente adottato con DGR No. 17/15 del 26 Aprile 2006.

#### **3.4.1 Finalità e Contenuti del Piano**

Il Piano ha il compito di individuare le situazioni di squilibrio nel sistema idrico regionale e definire una serie di interventi, gestionali ed infrastrutturali, compatibili con la vincolistica ambientale e la disponibilità economica, al fine di ristabilire una condizione di equilibrio del sistema idrico.

Fanno parte integrante del Piano:

- Norme di attuazione;
- Fascicolo delle integrazioni al Piano Stralcio di Bacino;
- Analisi e verifiche del Piano eseguite in attuazione della DGR No. 17/6 del 12 Aprile 2005 (adozione in via provvisoria degli elaborati del "Piano Stralcio di Bacino Regionale per l'utilizzo delle risorse idriche");
- Documento di sintesi;
- Relazione generale.

Scopo del Piano è quello di pervenire all'organizzazione coerente di "Progetti" partendo dalle proposte espresse dai Soggetti interessati, tenuto conto dei vincoli e degli obiettivi di programmazione regionale fissati nel Piano Direttore.

La procedura adottata si basa sulla organizzazione delle proposte progettuali in sette sistemi di intervento (Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna, 2006):

- No. 1: Posada – Cedrino;
- No. 2: Cixerri;
- No. 3: Gallura;
- No. 4: Nord – Occidentale;
- No. 5: Tirso;

- No. 6: Sud Sardegna;
- No. 7: Sulcis.

Per ciascuno dei sistemi di intervento, sono definiti diversi assetti infrastrutturali (alternative), caratterizzati dalla realizzazione – in tutto o in parte - degli interventi proposti e visti anche in rapporto alle possibilità di interconnessione fra sistemi diversi, e sono stati “misurati” gli effetti conseguiti da ciascun assetto. Per la misurazione degli “effetti” delle diverse alternative si considerano sia gli aspetti economici che quelli della sostenibilità tecnico territoriale; a questo scopo è utilizzata la tecnica di confronto fra alternative a “molti criteri” che consiste nella definizione di più indici prestazionali per ciascuna alternativa.

La Centrale di Compressione interessa il Sistema No. 3 Gallura (Figura 3.4). Le proposte esaminate per tale sistema, presentate in Figura 3.4, sono (Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica in Sardegna, 2006):

- 6 Derivazione da diga di M. di Deu e traversa rio Limbara;
- 7 Adeguamento canale Liscia;
- 8 Traversa Rio Palasole e collegamento Liscia;
- 9 Diga S. Simone;
- P.A. 4 Traversa sul basso Liscia e collegamento impianto e serbatoio Liscia;
- O.5 Diga Rio Vignola.

#### **3.4.2 Relazioni con il Progetto**

La Centrale di Compressione non risulta interessata dagli interventi previsti dal Piano. **Non si evidenziano pertanto elementi di contrasto tra la realizzazione del progetto e il Piano di Tutela delle Acque.**

Si evidenzia inoltre che l’esercizio della Centrale comporterà consumi idrici molto contenuti.



## **4 RIFIUTI**

### **4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO (D.LGS 152/06 E S.M.I.)**

A partire dal 29 Aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs 3 Aprile 2006, No. 152 (recante “*Norme in Materia Ambientale*”) la normativa nazionale sui rifiuti subisce una profonda trasformazione (parallelamente a quanto accade, sempre in forza dello stesso provvedimento, per la normativa relativa a: valutazione di impatto ambientale; difesa del suolo e tutela delle acque; bonifica dei siti inquinati; tutela dell’aria; risarcimento del danno ambientale).

Il nuovo provvedimento, emanato in attuazione della Legge 15 Dicembre 2004, No. 308, (recante “*Delega al Governo per il Riordino, il Coordinamento e l’Integrazione della Legislazione in Materia Ambientale*”) riformula infatti l’intera legislazione interna sull’ambiente, e sancisce, sul piano della disciplina dei rifiuti, l’espressa abrogazione del precedente D.Lgs 22/1997.

Le nuove regole sulla gestione dei rifiuti sono contenute, in particolare, nella “Parte quarta” composta da 89 articoli (dal 177 al 266) e 9 allegati (più 5 sulle bonifiche).

Dell’uscente quadro normativo sui rifiuti sono rimasti in vigore, in base ad un regime transitorio che andrà fino all’emanazione delle regole di attuazione del nuovo D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le norme tecniche regolamentali predisposte in base all’uscente D.Lgs 22/1997.

Il testo originario del D.Lgs 152/2006 è stato oggetto di successive modifiche, l’ultima delle quali è stata approvata in data 16 Gennaio 2008 con D.Lgs 4/2008. Di seguito si riportano i principali contenuti del vigente decreto (D.Lgs 152/06, come successivamente modificato con D.Lgs 4/2008).

In particolare, il D.Lgs 152/06 e s.m.i. prevede:

- la ridefinizione delle priorità nella gestione dei rifiuti;
- una rivisitazione della materia delle autorizzazioni;
- la nascita dell’Albo nazionale gestori ambientali (in sostituzione dell’Albo nazionale gestori rifiuti);
- l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti;
- una redistribuzione delle competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni;
- una rivisitazione dei Consorzi (obbligatori e non);
- una diversa definizione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- un riordino della disciplina delle bonifiche di siti inquinati;
- modalità per la gestione di particolari categorie di rifiuti.

## 4.2 PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani, approvato con DGR No. 52/2 del 1999 (BURAS No. 23 del 30 Luglio 1999), si incentra sul concetto di Gestione Integrata dei Rifiuti, in accordo con il D.Lgs No. 22/97. Il Piano attualmente è in fase di rielaborazione da parte della Regione, rimanendo comunque vigente fino all'approvazione del nuovo Piano.

### 4.2.1 Finalità e Contenuti del Piano

Secondo il Piano, quattro sono i punti sul quale si articola la gestione integrata dei rifiuti (Regione Autonoma della Sardegna, 1999):

- interventi tesi alla riduzione della produzione rifiuti;
- attività di recupero di materiali dai rifiuti o dell'allontanamento delle frazioni pericolose, da trattare in modo separato;
- trattamento del rifiuto, una volta privato delle frazioni direttamente valorizzabili o ambientalmente pericolose, indirizzato verso i recuperi di materiali o energia;
- operazione di stoccaggio definitivo in discarica della parte residuale dei rifiuti in una forma considerata inerte per l'ambiente.

Altro fondamentale obiettivo del Piano Regionale di Gestione Rifiuti è quello di superare la frammentarietà negli interventi di gestione per singoli bacini a garanzia del perseguimento di finalità unitarie nell'intero territorio regionale, attraverso la formazione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) corrispondenti ai territori delle province sarde e fornendo vincoli ed obiettivi che devono essere rispettati dai piani operativi redatti a livello di Ambito Ottimale. Si evidenzia che allo stato attuale gli ATO indicati nel Piano non sono ancora stati istituiti.

### 4.2.2 Relazioni con il Progetto

Il sito individuato per la realizzazione della Centrale di Compressione risulta localizzato ad una distanza di circa 2 km dalla Discarica di rifiuti urbani non pericolosi "Spirito Santo", per la quale il Piano indica una volumetria disponibile di 240,000 m<sup>3</sup>, non prevedendo nessun ampliamento futuro (Regione Autonoma della Sardegna, 1999).

In fase di esercizio la Centrale di Olbia sarà caratterizzata da una produzione contenuta di rifiuti connessa alla presenza della manodopera e alle periodiche attività di manutenzione. In linea con le indicazioni e gli obiettivi della pianificazione nazionale e regionale, per quanto possibile, si adotteranno sistemi volti alla minimizzazione della produzione di rifiuti; inoltre sarà massimizzato il recupero delle frazioni riutilizzabili.

I rifiuti saranno sempre gestiti e smaltiti nel rispetto delle norme di settore.

**In considerazione delle quantità di rifiuti prodotti e delle modalità controllate di gestione e smaltimento non sono evidenziabili elementi di contrasto tra l'opera a progetto e le indicazioni del Piano Regionale dei Rifiuti.**

### **4.3 PIANO PROVINCIALE DEI RIFIUTI**

La Provincia di Sassari è dotata di un Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio Provinciale con DCP No. 60 del 2 Dicembre 2004.

A seguito della creazione delle nuove province sarde, il piano risulta essere poco attuabile; esso dovrà essere riadattato alla nuova Provincia di Sassari e, contestualmente, dovrà essere redatto analogo piano dalla Provincia di Olbia-Tempio in cui ricade l'opera.

#### **4.3.1 Finalità e Contenuti del Piano**

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti propone:

- un superamento della visione settoriale del problema dei rifiuti per una visione integrata che tenga conto di una nuova organizzazione dell'intero processo di gestione dei rifiuti stessi;
- la definizione del fabbisogno impiantistico necessario al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

Il Piano è strutturato nelle seguenti parti:

- Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani (Parti I, II, III, IV);
- Piano del Compostaggio (Parte V);
- Procedure per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti (Parte VI).

In particolare il Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani si compone di 4 parti:

- Parte I, che contiene l'analisi dello stato attuale ed in particolare:
  - il quadro normativo di riferimento,
  - il quadro territoriale di riferimento,
  - gli scenari collegati alla gestione dei rifiuti urbani;
- Parte II, che contiene le linee guida per la pianificazione provinciale, ed in particolare:
  - gli indirizzi generali per la gestione integrata dei rifiuti urbani,
  - il progetto per la gestione integrata dei rifiuti urbani,
  - la determinazione del fabbisogno impiantistico;
- Parte III, la quale tratta gli aspetti demografici, territoriali e di produzione dei rifiuti, relativa ai vari comuni della provincia;
- Parte IV, che riguarda la progettazione tecnico-economica dei servizi e degli impianti di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare:
  - la definizione delle modalità organizzative per i servizi di gestione dei rifiuti,
  - il dimensionamento tecnico,
  - l'analisi e valutazioni tecnico economiche del ciclo integrato dei rifiuti urbani.

#### 4.3.2 Relazioni con il Progetto

Analogamente a quanto esposto al paragrafo precedente e in considerazione delle moderate quantità di rifiuti che saranno prodotti e delle modalità controllate di gestione e smaltimento **non si prevedono elementi di contrasto tra l'opera in progetto ed il Piano Provinciale dei Rifiuti.**

## **5 PIANIFICAZIONE DI BACINO**

Con il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, No. 152 recante "Norme in Materia Ambientale" la normativa nazionale sulla difesa del suolo ha subito molte variazioni a partire dalla soppressione delle Autorità di Bacino previste dalla Legge 183/89 e dalla istituzione dei "Distretti Idrografici", ossia aree di terra e di mare costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, che costituiranno le principali unità per la gestione dei bacini idrografici.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs No. 274 del 24 Novembre 2006 sono state approvate le modifiche sull'attuazione del Titolo II della Parte Terza del Decreto Legislativo 152/06 attinenti ai profili organizzativi. In particolare fino alla costituzione dei distretti idrografici, in via transitoria e fino all'entrata in vigore di un futuro decreto correttivo che ridefinisca la disciplina di tutta la Parte Terza del D.Lgs 152/06, vengono mantenute in essere le preesistenti Autorità di Bacino fatti salvi gli atti da esse emanati.

### **5.1 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO**

Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) individua le aree a rischio per fenomeni di piena e di frana, secondo quanto previsto dalla Legge 267/98. Il PAI per il bacino idrografico unico della Sardegna è stato adottato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale No. 54/33 del 30 Dicembre 2004 e attraverso il Decreto Assessoriale No. 3 del 21 Febbraio 2005 di esecutività della succitata Delibera è stato pubblicato sul BURAS No. 8 del 11 Marzo 2005.

Dalla data di esecutività della Delibera e di pubblicazione del Piano sono diventati efficaci le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione mentre è decaduto il precedente Piano Straordinario per le Aree a Rischio Idrogeologico approvato con Decreto Interassessoriale No. 548 del 4 Agosto 2000 e le relative norme di salvaguardia.

Con Deliberazione No. 17/14 del 26 Aprile 2006 la Giunta Regionale, in qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, ha approvato le modifiche e l'errata corrige delle Norme di Attuazione del PAI entrate in vigore a seguito del Decreto Assessoriale No. 3 del 21 Febbraio 2005.

In seguito con Decreto del Presidente della Regione No. 67 del 10 Luglio 2006 (BURAS No. 25 del 29 Luglio 2006) il PAI è stato definitivamente approvato.

#### **5.1.1 Contenuti del Piano**

Il Piano è costituito dalla relazione di sintesi regionale, dalla cartografia delle aree a rischio, di quelle pericolose, degli elementi a rischio e dalle norme che ne regolano l'uso e le misure di salvaguardia. È composto dai seguenti documenti:

- Relazione Generale;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Cartografia delle Aree a Rischio e Pericolose, quali:
  - Atlante delle aree a rischio idraulico, delle aree pericolose e degli elementi a rischio,
  - Atlante delle aree a rischio di frana, delle aree pericolose e degli elementi a rischio.

Tutta l'attività di supporto al Piano è raccolta in 7 "Contenitori" per ciascun Sub-Bacino e comprende l'individuazione e la definizione delle sezioni aree critiche, gli studi idrologici, idraulici e quelli di stabilità di versanti per ciascuna porzione del territorio sardo alla scala 1:10,000. Ogni contenitore contiene una Relazione di Sub-Bacino ed una serie di allegati tecnici secondo le tre fasi previste dalla normativa:

- Fase I: individuazione delle aree a rischio idrogeologico, quali aree a rischio idraulico e a rischio di frana;
- Fase II: perimetrazione delle aree a rischio e definizione delle misure salvaguardia;
- Fase III: mitigazione del rischio, individuando interventi di riduzione e mitigazione del rischio idraulico e di frana (schede).

La Regione Sardegna fino all'istituzione dell'Autorità di Bacino Regionale esercita le competenze di pianificazione di bacino idrografico attraverso i propri organi ed uffici.

La predisposizione del PAI ha le seguenti finalità:

- garantire nel territorio della Regione Sardegna adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare quindi le attività umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturale esposti a potenziali danni;
- inibire attività ed interventi capaci di ostacolare il processo verso un adeguato assetto idrogeologico di tutti i sottobacini oggetto del piano;
- costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti fluviali e di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto;
- stabilire disposizioni generali per il controllo della pericolosità idrogeologica diffusa in aree non perimetrate direttamente dal piano;
- impedire l'aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico esistenti alla data di approvazione del piano;
- evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire effetti negativi di attività antropiche sull'equilibrio idrogeologico dato, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana individuate dal piano;
- rendere armonico l'inserimento del PAI nel quadro della legislazione, della programmazione e della pianificazione della Regione Sardegna attraverso opportune previsioni di coordinamento;
- offrire alla pianificazione regionale di protezione civile le informazioni necessarie sulle condizioni di rischio esistenti;
- individuare e sviluppare il sistema degli interventi per ridurre o eliminare le situazioni di pericolo e le condizioni di rischio, anche allo scopo di costituire il riferimento per i programmi triennali di attuazione del PAI;
- creare la base informativa indispensabile per le politiche e le iniziative regionali in materia di delocalizzazioni e di verifiche tecniche da condurre sul rischio specifico esistente a carico di infrastrutture, impianti o insediamenti.

Per raggiungere tali obiettivi il Piano contiene:

- l'individuazione e la delimitazione delle aree con pericolosità e rischio idraulico e con pericolosità e rischio da frana molto elevata, elevata, media e moderata;
- la rilevazione degli insediamenti, dei beni, degli interessi e delle attività vulnerabili nelle aree pericolose allo scopo di valutarne le specifiche condizioni di rischio;
- le norme di attuazione orientate sia verso la disciplina di politiche di prevenzione nelle aree di pericolosità idrogeologica (allo scopo di bloccare la nascita di nuove situazioni di rischio) sia verso la disciplina del controllo delle situazioni di rischio esistenti nelle stesse aree pericolose (allo scopo di non consentire l'incremento del rischio specifico fino all'eliminazione o alla riduzione delle condizioni di rischio attuali).

Il PAI si applica nel bacino idrografico unico regionale della Regione Sardegna, corrispondente all'intero territorio regionale, comprese le isole minori, che ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale No. 45/57 del 30 Ottobre 1990 è suddiviso nei seguenti sette sottobacini (già individuati nell'ambito del Piano per il razionale utilizzo delle risorse idriche della Sardegna del 1987):

- Bacino del Sulcis;
- Bacino del Tirso;
- Bacini del Coghinas, Mannu e Temo;
- Bacino del Liscia;
- Bacini di Posada e Cedrino;
- Bacino Sud-Orientale;
- Bacini del Flumendosa, Campidano e Cixerri.

### **5.1.2 Norme di Attuazione**

Le Norme Tecniche di Attuazione del PAI prevedono:

- linee guida, indirizzi, azioni settoriali, norme tecniche e prescrizioni generali per la prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici nel bacino idrografico unico regionale e nelle aree di pericolosità idrogeologica;
- la disciplina di aree a pericolosità idraulica
  - molto elevata (Hi4),
  - elevata (Hi3),
  - media (Hi2),
  - moderata (Hi1),perimtrate nei territori dei Comuni indicati nell'Allegato A del PAI;
- la disciplina di aree a pericolosità da frana
  - molto elevata (Hg4),
  - elevata (Hg3),
  - media (Hg2),

- moderata (Hg1),

perimetrare nei territori dei Comuni indicati nell'Allegato B del PAI.

Con l'esclusiva finalità di identificare ambiti e criteri di priorità tra gli interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici, nonché di raccogliere e segnalare informazioni necessarie sulle aree oggetto di pianificazione di protezione civile, il PAI delimita le seguenti tipologie di aree a rischio idrogeologico ricomprese nelle aree di pericolosità idraulica di cui sopra:

- le aree a rischio idraulico
  - molto elevato (Ri4),
  - elevato (Ri3),
  - medio (Ri2),
  - moderato (Ri1),

perimetrare nei territori dei Comuni indicati nell'Allegato C del PAI;

- le aree a rischio da frana
  - molto elevato (Rg4),
  - elevato (Rg3),
  - medio (Rg2),
  - moderato (Rg1),

perimetrare nei territori dei Comuni indicati nell'Allegato D del PAI.

Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media sono effettivamente realizzabili soltanto:

- se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge;
- subordinatamente alla presentazione, alla valutazione positiva e all'approvazione dello studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica, nei casi in cui lo studio sia espressamente richiesto.

Anche nel caso non sia richiesto lo studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica, il progetto deve comunque garantire la verifica delle variazioni della risposta idrologica, degli effetti sulla stabilità e dell'equilibrio dei versanti e sulla permeabilità delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi, prevedendo eventuali misure compensative.

Allo scopo di impedire l'aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio esistenti nelle aree di pericolosità idrogeologica tutti i nuovi interventi previsti dal PAI e consentiti dalle presenti norme devono essere tali da:

- migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo principale e secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle;



- migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli attraverso trasformazioni del territorio non compatibili;
- non compromettere la riduzione o l'eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale né la sistemazione idrogeologica a regime;
- non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque o con riduzioni significative delle capacità di invaso delle aree interessate;
- limitare l'impermeabilizzazione dei suoli e creare idonee reti di regimazione e drenaggio;
- favorire quando possibile la formazione di nuove aree esondabili e di nuove aree permeabili;
- salvaguardare la naturalità e la biodiversità dei corsi d'acqua e dei versanti;
- non interferire con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile;
- adottare per quanto possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica e quelle a basso impatto ambientale;
- non incrementare le condizioni di rischio specifico idraulico o da frana degli elementi vulnerabili interessati ad eccezione dell'eventuale incremento sostenibile connesso all'intervento espressamente assentito;
- assumere adeguate misure di compensazione nei casi in cui sia inevitabile l'incremento sostenibile delle condizioni di rischio o di pericolo associate agli interventi consentiti;
- garantire condizioni di sicurezza durante l'apertura del cantiere, assicurando che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
- garantire coerenza con i piani di protezione civile.

Le costruzioni, le opere, gli impianti, i manufatti oggetto delle presenti norme che siano interessati anche solo in parte dai limiti delle perimetrazioni del PAI riguardanti aree a diversa pericolosità idrogeologica si intendono disciplinati dalle disposizioni più restrittive. Nelle ipotesi di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione.

Le Norme di Attuazione del PAI contengono tutte le prescrizioni finalizzate al “*controllo del rischio nelle aree di pericolosità idrogeologica*” ed in particolare stabiliscono norme specifiche per prevenire, attraverso la regolamentazione degli interventi ammissibili, i pericoli idrogeologici e la formazione di nuove condizioni di rischio idrogeologico nel bacino idrografico unico della Regione Sardegna (Titolo III).

Le disposizioni del Titolo III sono riferite alle aree perimetrate dalla cartografia quali aree con pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1), nonché quali aree con pericolosità da frana molto elevata (Hg4), elevata (Hg3), media (Hg2) e moderata (Hg1), con le caratteristiche definite nella Relazione Generale, a prescindere dall'esistenza di aree a rischio perimetrate e di condizioni di rischio a carico di persone, beni ed attività vulnerabili.

All'interno del Titolo III, Capo II sono definite le seguenti Norme distinte per diversi gradi di pericolosità idraulica:

- Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) – Art. 27;
- Disciplina delle aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3) – Art. 28;
- Disciplina delle aree di pericolosità idraulica media (Hi2) – Art. 29;
- Disciplina delle aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1) – Art. 30.

All'interno del Titolo III, Capo III sono invece definite le seguenti Norme distinte per diversi gradi di pericolosità di frana:

- Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4) – Art. 31;
- Disciplina delle aree di pericolosità elevata da frana (Hg3) – Art. 32;
- Disciplina delle aree di pericolosità media da frana (Hg2) – Art. 33;
- Disciplina delle aree di pericolosità moderata da frana (Hg1) – Art. 34.

### 5.1.3 Relazioni con il Progetto

In Figura 5.1 sono presentate per l'area vasta all'interno della quale sarà localizzata la Centrale di Compressione, le aree individuate dal PAI come inondabili con periodi di ritorno di:

- 50 anni (aree di pericolosità idraulica molto elevate, Hi4);
- 100 anni (elevata, Hi3);
- 200 anni (media, Hi2);
- 500 anni (modesta, Hi1).

Nell'area vasta presa a riferimento non sono segnalate aree a rischio geomorfologico.

**Si evidenzia che la Centrale di Compressione non ricade all'interno di aree a pericolosità idraulica nè di aree a pericolosità geomorfologica.**

**Non si evidenziano pertanto elementi di contrasto con le indicazioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.**

## 5.2 VINCOLO IDROGEOLOGICO (REGIO DECRETO LEGGE NO. 3267 DEL 30 DICEMBRE 1923)

Ai sensi del R.D.L. No. 3267 del 30 Dicembre 1923 sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

La Legge Regionale No. 7 del 22 Aprile 2002, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2002)*”, nelle more del trasferimento agli enti locali delle funzioni attualmente esercitate dalle Camere di Commercio e concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 Dicembre

1923, No. 3267, ha attribuito alla direzione generale del Corpo Forestale le funzioni di vigilanza ambientale nelle aree sottoposte a tale vincolo.

Nelle zone soggette a vincolo lo svolgimento di interventi che comportino modificazione e/o trasformazione dell'uso del suolo sono subordinati all'ottenimento di un provvedimento autorizzativo da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; tale provvedimento è atto a verificare esclusivamente la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto.

Nella Figura 5.1 sono individuate le aree a vincolo idrogeologico definite ai sensi del R.D.L. No. 3267 per l'area di interesse per il progetto.

L'analisi della Figura evidenzia che la Centrale di Compressione **non ricade in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico**, che risultano localizzate ad una distanza minima di circa 3.5 km.. **Non si evidenziano pertanto elementi di contrasto con il RDL No. 3267/1923.**

## 6 PROTEZIONE DEL PAESAGGIO E AREE VINCOLATE

In questo Paragrafo sono esaminati i principali aspetti istituzionali relativi alle aree naturali protette e ai beni culturali e ambientali, in particolare:

- sistema delle aree protette, come regolamentate dalla Legge 6 Dicembre 1991, No. 394 “*Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette*” (Paragrafo 6.1);
- Rete Natura 2000, ai sensi di (Paragrafo 6.2):
  - Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 (Direttiva “Habitat”), recepita in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, No. 357, “*Regolamento Recante Attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla Conservazione degli Habitat Naturali e Seminaturali, nonché della Flora e della Fauna Selvatiche*”,
  - Direttiva Comunitaria 79/409/CEE del 2 Aprile 1979 (Direttiva “Uccelli”), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita in Italia con la Legge No. 157/1992;
- Important Bird Areas (IBA) (Paragrafo 6.3);
- aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo No. 42 del 22 Gennaio 2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’Articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, No. 137” e s.m.i. (Paragrafo 6.4);
- aree sottoposte a restrizioni di natura militare (Paragrafo 6.5).

### 6.1 SISTEMA DELLE AREE PROTETTE

#### 6.1.1 Classificazione delle Aree Naturali Protette

La Legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le Aree Protette.

Il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

- Parchi Nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- Parchi Naturali Regionali e Interregionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;

- Riserve Naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
- Zone Umide di Interesse Internazionale, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;
- Altre Aree Naturali Protette, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;
- Aree di Reperimento Terrestri e Marine indicate dalle Leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

La superficie complessiva delle aree naturali protette della Sardegna è circa il 4% dell'intero territorio regionale per un totale di circa 193,500 ha, di cui 98,755 ha a mare e 94,713 ha a terra.

### 6.1.2 Aree Naturali Protette presenti nell'Area Vasta

In Figura 6.1 è riportata la localizzazione delle aree naturali protette individuate ai sensi della L. 394/91 ed istituite con apposito Decreto presenti nell'area vasta di interesse per il progetto. In tale Figura sono inoltre riportate le zone individuate dalla Regione Sardegna, attraverso la Legge Regionale No. 31 del 7 Giugno 1989, "*Norme per L'istituzione e la Gestione dei Parchi, delle Riserve e dei Monumenti Naturali, nonché delle Aree di Particolare Rilevanza Naturalistica ed Ambientale*", come aree di pregio ambientale da destinare a parchi e riserve e monumenti naturali, le quali devono ancora essere istituite con apposito atto legislativo.

Come mostrato dalla figura l'area naturale più prossima al sito individuato per l'ubicazione della Centrale di Compressione è l'Area Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo", istituita con DM del 12 Dicembre 1997 (in seguito modificato con DM del 28 Novembre 2001) e localizzata a circa 7.1 km di distanza.

Si evidenzia inoltre che le Isole Tavolara, Molara e Molarotto, le quali distano circa 11.5 km di distanza dalla Centrale di Compressione, sono state individuate dalla Regione come aree da destinare a Riserva Naturale.

### 6.1.3 Relazioni con il Progetto

Come evidenziato al paragrafo precedente **la Centrale di Compressione non ricade all'interno di alcuna area naturale protetta.**

## 6.2 RETE NATURA 2000

### 6.2.1 Normativa Comunitaria Nazionale

La Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (anche denominata Direttiva “Uccelli”) ha designato le Zone di Protezione Speciale (ZPS), costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’allegato I della direttiva citata.

Successivamente la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (anche denominata Direttiva “Habitat”) ha designato i siti di importanza comunitaria e le zone speciali di conservazione, con la seguente definizione:

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II della direttiva in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della Rete Natura 2000 (si tratta della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione istituita ai sensi dell’art. 3 della direttiva), e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.
- Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

Gli ambiti territoriali designati come SIC, che al termine dell’iter istitutivo diverranno ZSC, e come ZPS costituiscono **la Rete Ecologica Natura 2000**, formata da ambiti territoriali in cui si trovano tipi di habitat e habitat di specie di interesse comunitario. I dispositivi normativi nazionali in materia sono in sintesi:

<b>DM 26 Marzo 2008</b>	Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE
<b>DM 26 Marzo 2008</b>	Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE
<b>DM 17 Ottobre 2007</b>	Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)
<b>DM 5 Luglio 2007</b>	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
<b>DM 5 Luglio 2007</b>	Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (sostituisce l’Allegato I al Decreto 25 Marzo 2005)
<b>DM 25 Marzo 2005</b>	Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE

<b>DM 25 Marzo 2005</b>	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
<b>DM 25 Marzo 2005</b>	Annullamento della Deliberazione 2 Dicembre 1996 delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
<b>DM 25 Marzo 2005</b>	Elenco dei Proposti Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia mediterranea ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
<b>DM 25 Marzo 2004</b>	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
<b>DPR 12 Marzo 2003, No. 120</b>	Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 Settembre 1997 No. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
<b>Legge 3 Ottobre 2002, No. 221</b>	Integrazioni alla Legge 11 Febbraio 1992, No. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
<b>DM 3 Settembre 2002</b>	Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000
<b>DM 3 Aprile 2000</b>	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE
<b>DM 20 Gennaio 1999</b>	Modificazioni degli allegati A e B del DPR 8 Settembre 1997, No. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati)
<b>DPR 8 Settembre 1997, No. 357</b>	Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
<b>Legge 11 Febbraio 1992, No. 157</b>	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

### 6.2.2 Normativa Regionale

La Legge Regionale 29 Luglio 1998, No. 23 “*Norme per la Protezione della Fauna Selvatica e per l'Esercizio della Caccia in Sardegna*” ha recepito ed attuato, a livello regionale, le Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

In Sardegna sono stati inizialmente individuati 15 siti ZPS (pari a 51,206 ha) e 92 SIC (pari a 426,251 ha), per una superficie totale di ha 427,183 ha interessata dalla Rete Natura 2000, pari al 17.7% del territorio regionale.

Si evidenzia che, con Deliberazione No. 9/17 del 7 Marzo 2007, la Regione Sardegna ha creato 22 nuove ZPS per un totale di oltre 230,000 ha e ha inoltre ampliato la già esistente ZPS “Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno San Teodoro” di circa 14,400 ettari.

### 6.2.3 Siti Natura 2000 presenti nell'Area Vasta di Studio

In Figura 6.2 è riportata la localizzazione dei siti della Rete Natura 2000 presenti nell'area vasta di interesse.

**Come mostrato in Figura, il sito individuato per l'ubicazione delle Centrale di Compressione non ricade all'interno di alcun Sito Natura 2000. Il Sito della Rete Natura 2000 più prossimo (ZPS ITB013019 "Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno San Teodoro") risulta localizzato a circa 3.5 km dalla Centrale.**

Si evidenzia che al fine di valutare la significatività dell'incidenza dell'opera a progetto sulla ZPS sopra citata, è stato predisposto, in base a quanto prescritto dal DPR No. 120/03, il relativo Studio di Incidenza (Volume VII del SIA), a cui si rimanda per maggior dettagli.

## **6.3 IMPORTANT BIRD AREAS (IBA)**

### **6.3.1 Normativa di Riferimento**

Le Important Bird Areas (IBA) sono state individuate come aree prioritarie per la conservazione, definite sulla base di criteri ornitologici quantitativi, da parte di associazioni non governative appartenenti a "Bird Life International". L'inventario delle IBA di BirdLife International è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza C-3/96 del 19 Maggio 1998) come strumento scientifico di riferimento per l'identificazione dei siti da tutelare come ZPS.

In Italia il progetto è curato da LIPU (rappresentante italiano di BirdLife International): il primo inventario delle IBA (Aree Importanti per l'Avifauna) è stato pubblicato nel 1989 ed è stato seguito nel 2000 da un secondo inventario più esteso. Una successiva collaborazione tra LIPU e Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero Ambiente ha permesso la completa mappatura dei siti in scala 1:25,000, l'aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza dell'intera rete. Tale aggiornamento ha portato alla redazione nel 2003 della Relazione Tecnica "Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA", pubblicata sul sito web [http://www.lipu.it/iba/iba\\_progetto.htm](http://www.lipu.it/iba/iba_progetto.htm) (LIPU, 2003).

Con il loro recepimento da parte delle Regioni, le aree IBA dovrebbero essere classificate come ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai fini del completamento della Rete Natura 2000.

In Figura 6.2, sono riportate le IBA presenti nell'area vasta di interesse; si evidenzia che la Centrale di Compressione è situata a circa 3.5 km di distanza dall'IBA 174 "Arcipelago di Tavolara, Capo Ceraso e Capo Figari", estesa in parte a terra ed in parte a mare. Tale IBA si sovrappone in parte con la ZPS "Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno San Teodoro" di cui al Paragrafo 6.2.3.

### **6.3.2 Relazioni con il Progetto**

**Come mostrato in Figura, il sito individuato per l'ubicazione delle Centrale di Compressione non ricade all'interno di alcuna IBA. L'IBA più prossimo (IBA 174 "Arcipelago di Tavolara, Capo Ceraso e Capo Figari") risulta localizzato a circa 3.5 km dalla Centrale.**



## **6.4 AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS 42/04 E S.M.I.**

### **6.4.1 Contenuti ed Obiettivi del D.Lgs 42/04 e s.m.i.**

Il Decreto Legislativo No. 42 del 22 Gennaio 2004, “*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’Art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, No. 137*”, come modificato dal D.Lgs No. 156 del 24 Marzo 2006 (per la parte concernente i beni culturali) e dal D.Lgs No. 157 del 24 Marzo 2006 (per quanto concerne il paesaggio), costituisce il codice unico dei beni culturali e del paesaggio e che recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio e rappresenta il punto di confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico:

- la Legge 1 Giugno 1939, No. 1089;
- la Legge 29 Giugno 1939, No. 1497;
- la Legge 8 Agosto 1985, No. 431.

Il Decreto Legislativo 42/04 disciplina le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale ed in particolare fissa le regole per:

- Tutela, Fruizione e Valorizzazione dei Beni Culturali (Parte Seconda, Titoli I, II e III, Articoli da 10 a 130);
- Tutela e Valorizzazione dei beni paesaggistici (Parte Terza, Articoli da 131 a 159).

Per quello che riguarda i beni culturali in base a quanto disposto dall’Articolo 10 del D.Lgs 42/04 sono tutelati i seguenti beni:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo – etno - antropologico;
- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti ai privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante.

Alcuni beni, inoltre, vengono riconosciuti oggetto di tutela ai sensi dell’Articolo 10 del D.Lgs 42/04 solo in seguito ad un’apposita dichiarazione da parte del soprintendente; tali beni sono:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

- le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
- le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
  - i beni archivistici,
  - i beni librari.

Il Decreto fissa precise norme in merito all'individuazione dei beni, al procedimento di notifica, alla loro conservazione, sia diretta che indiretta, alla loro fruizione ed alla circolazione sia in ambito nazionale che in ambito internazionale.

Con riferimento ai beni paesaggistici ed ambientali, in base a quanto disposto dall'Articolo 136 del D.Lgs 42/04 sono sottoposti a tutela (ex Legge 1497/39):

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni della Parte Seconda (beni culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

In virtù del loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti a tutela dall'Articolo 142 del D.Lgs 42/04 (ex Legge 431/85):

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, No. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1,600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1,200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 1976, No. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.

Secondo l'Art. 143 del D.lgs 42/04, in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, i Piani Paesaggistici ripartiscono il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.

In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il Piano Paesaggistico attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in particolare:

- il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
- il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.

Il D.Lgs 42/04 (Art. 146) inoltre assicura la protezione dei beni ambientali vietando ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di distruggerli o introdurre modificazioni che ne rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

A tale proposito si evidenzia che la Regione Sardegna ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con Deliberazione della Giunta Regionale No. 36/7 del 5 Settembre 2006 (si veda il Paragrafo 8.1). Il Piano individua i beni paesaggistici ed ambientali ai sensi dell'Art. 143 e dell'Art. 142 del D.Lgs 42/04, ed in particolare:

- ai sensi dell'Art. 143 vengono perimetrati:
  - fascia costiera,
  - sistemi a baie e promontori, falesie e isole minori,
  - campi dunari e sistemi di spiaggia,
  - aree rocciose di cresta,
  - aree a quota superiore ai 900 m s.l.m.,

- zone umide, laghi naturali, invasi artificiali,
- aree di notevole interesse faunistico,
- aree di notevole interesse botanico e fitogeografico,
- grotte e caverne,
- alberi monumentali,
- monumenti naturali istituiti LR 31/89,
- saline;
- ai sensi dell' Art. 142 il PPR riporta inoltre:
  - parchi e aree protette nazionali (Legge Quadro No. 394/91),
  - boschi e foreste (Art. 2 comma 6 D.Lgs 227/01),
  - vulcani.

#### **6.4.2 Relazioni con il Progetto**

In Figura 6.3 si riporta, per l'area di interesse, la perimetrazione di:

- area, riconosciuta come bellezza panoramica dal D.Lgs 42/04 “Costa della Gallura di Olbia”, tutelata ai sensi del DM 10 Gennaio 1968, che la sottopone a vincolo panoramico in quanto *“ha notevole interesse pubblico perché è tra le più belle della costa orientale della Sardegna, per l'eccezionale susseguirsi di quadri naturali offerti da innumerevoli promontori granitici che emergono da un mare purissimo, per l'allungarsi di dolci spiagge, bianche fra l'azzurro marino ed il verde della restante flora mediterranea ed il grigio rosa delle rocce, per il luccichio dei larghi stagni e per le isole di fantastico aspetto, mostruoso nello strapiombare di quote di molte centinaia di metri fino alle onde marine; il tutto in una mirabile fusione fra le acque, le rocce, le spiagge, le colline e la vegetazione, comprendendo nell'insieme panoramico l'abitato caratteristico di Olbia e la frazione di San Pantaleo, incomparabile punto di belvedere verso le zone circostanti”*;
- fasce di tutela dei corpi idrici:
  - 150 m per i corsi d'acqua (ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c del D.Lgs 42/04 e s.m.i.),
  - 300 m per i laghi (ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera b del D.Lgs 42/p4 e s.m.i.);
- boschi e foreste (ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g del D.Lgs 42/p4 e s.m.i.).

La Centrale di Compressione risulta:

- esterna all'area tutelata come bellezza panoramica e alle aree perimetrata come boschi e foreste sottoposte a tutela;
- parzialmente ricompresa nella fascia di tutela del Riu de su Piricone e nella fascia di tutela di due piccoli bacini lacuali.

In Figura 9.1 si riporta lo stralcio relativo alla zona di interesse della Tavola dell'Ambito Paesaggistico Costiero 18 “Golfo di Olbia” del PPR, sulla quale sono presenti:

- i beni paesaggistici ambientali ex. Art. 143 ed Art. 142 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.;

- i beni paesaggistici di interesse storico-culturale ex. Art. 136, Art. 142 ed ex. Art. 143 del D.Lgs 42/04 e s.m.i..

Dall'analisi della Figura si rileva che la Centrale di Compressione:

- è localizzata ad una distanza di circa 120 m dal Riu de su Piricone, **ricadendo quindi parzialmente** all'interno della fascia di rispetto (150 m) di tale corso d'acqua (bene paesaggistico ambientale ex. Art. 142 del D.lgs No. 42/04);
- **non interessa:**
  - nessun'altra area o elemento individuato dal PPR come bene paesaggistico ambientale (ex Art. 142 e 143 D.Lgs. 42/04),
  - alcuna area o elemento individuato dal PPR tra i beni paesaggistici di interesse storico-culturale.

**La Centrale di Compressione risulta:**

- **esterna all'area tutelata come bellezza panoramica "Costa della Gallura di Olbia" istituita con DM 10 Gennaio 1968;**
- **parzialmente ricompresa nella fascia di tutela del Riu de su Piricone e nella fascia di tutela di due piccoli bacini lacuali (ex Art. 142 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.).**

**Non sono interessati altre area o elementi individuati dal PPR come bene paesaggistico ambientali (ex Art. 142 e 143 D.Lgs. 42/04), beni paesaggistici di interesse storico-culturale o bellezze panoramiche.**

Si anticipa (si veda il Capitolo 9) che le Norme di Attuazione del PPR ammettono, nell'area interessata dalla Centrale di Compressione, la realizzazione di interventi pubblici del sistema delle infrastrutture (Art. 102) non altrimenti localizzabili, fra cui sono ad esempio comprese le centrali elettriche.

## **6.5 AREE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI DI NATURA MILITARE**

La normativa di riferimento a livello nazionale per le aree sottoposte a restrizioni di natura militare è costituita dalla Legge No. 898 del 24 Dicembre 1976 "*Nuova Regolamentazione delle Servitù Militari*" così come successivamente modificato dalla Legge No. 104 del 2 Maggio 1990 "*Modifiche ed Integrazioni alla Legge 24 Dicembre 1976, No. 898 concernente nuova Regolamentazione delle Servitù Militari*".

### **6.5.1 Regolamentazione delle Servitù Militari**

La normativa di riferimento stabilisce che il diritto di proprietà, in vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro, può essere soggetto a limitazioni (Art. 1).

Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni e revisionate con scadenza quinquennale in modo da accertare se le limitazioni siano ancora necessarie per le esigenze

della difesa nazionale, e debbono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

In particolare le limitazioni possono consistere (Art. 2):

- nel divieto di: fare elevazioni di terra o di altro materiale; costruire condotte o canali sopraelevati; impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.; aprire o esercitare cave di qualunque specie; installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmettenti; fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento;
- nel divieto di: aprire strade; fabbricare muri o edifici; sopraelevare muri o edifici esistenti; adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

La legge stabilisce inoltre che in ciascuna regione sia costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni (Art. 3 così come sostituito dall'Art. 1 della Legge No. 104 del 2 Maggio 1990).

Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione.

Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della Difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale ed il presidente del comitato misto paritetico competenti.

Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della Difesa, da un rappresentante del Ministero del Tesoro, da un rappresentante del Ministero delle Finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal Presidente della Giunta Regionale, su designazione, con voto limitato, del Consiglio Regionale.

Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro per la Difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.

Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale. Per le limitazioni ancora necessarie il comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il comitato misto paritetico. Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del Comandante Territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio (Art. 10).

La legge stabilisce inoltre (Art. 17) che deve essere richiesto il parere del Comandante Territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni. Qualora il Comandante Territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole.

#### **6.5.2 Relazioni con il Progetto**

**Il sito individuato per la localizzazione della Centrale di Compressione non interessa nessuna zona militare.** È comunque prevista l'espressione del parere del Comandante Territoriale, considerata la tipologia del progetto.

### **6.6 PRESENZA DI VINCOLI AEROPORTUALI**


La Centrale di Compressione è localizzata a circa 3 km dall'aeroporto di Olbia.

In vicinanza di aeroporti, la realizzazione di nuove opere o l'adeguamento di quelle esistenti comporta la necessità di ottenimento dell'autorizzazione a realizzare impianti o manufatti che possano costituire ostacolo e/o interferenze alla navigazione aerea.

Il documento di riferimento è costituito dal "Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti" (21 Ottobre 2003, successivamente modificato con Emendamento No. 3 del 18 Maggio 2005) (ENAC, 2005).

Al fine di valutare l'impatto di ogni ostacolo esistente o previsto all'interno del sedime o nelle sue vicinanze, il Regolamento ENAC definisce particolari superfici di rispetto degli ostacoli, in relazione al tipo di pista ed all'uso che se ne vuol fare.

In particolare, il Regolamento ENAC definisce (si veda la figura seguente):



- superficie di salita al decollo (TOCS): piano inclinato con origine alla fine della pista o alla fine della clearway quando presente;
- superficie di avvicinamento: piano inclinato o da una combinazione di piani che termina 60 o 30 m (in funzione della tipologia di pista) prima della soglia di pista;
- superficie di transizione (TS): superficie che si sviluppa dal bordo laterale della strip e da parte del bordo laterale della superficie di avvicinamento, con pendenza verso l'alto e verso l'esterno, fino alla "superficie interna orizzontale";
- superficie orizzontale interna (IHS): superficie orizzontale collocata al di sopra di un aeroporto e delle sue aree limitrofe. Rappresenta il livello al di sopra del quale devono essere presi provvedimenti per limitare nuovi ostacoli, e rimuovere o segnalare quelli esistenti al fine di permettere operazioni di volo a vista in sicurezza nello spazio aereo in prossimità dell'aeroporto;
- superficie conica (CS): superficie con origine sul limite periferico della IHS e con pendenza verso l'alto e verso l'esterno. Al pari della IHS rappresenta il livello al di sopra del quale devono essere presi provvedimenti per limitare nuovi ostacoli, e rimuovere o segnalare quelli esistenti al fine di permettere operazioni di volo a vista in sicurezza nello spazio aereo in prossimità dell'aeroporto;
- superficie orizzontale esterna (OHS): porzione definita del piano orizzontale circostante un aeroporto che origina dal limite esterno della CS e rappresenta il livello al di sopra del quale devono essere presi provvedimenti per il controllo di nuovi ostacoli al fine di consentire procedure di avvicinamento strumentali efficienti e praticabili e, in congiunzione alla CS e IHS, assicurare la sicurezza delle operazioni di volo a vista in prossimità dell'aeroporto;



- zona libera da ostacoli – OFZ: La OFZ ha lo scopo di proteggere i velivoli da ostacoli fissi e mobili durante operazioni strumentali di precisione al di sotto dell'altezza di decisione (DH) e durante ogni successiva manovra di riattaccata o di atterraggio interrotto con tutti i motori operativi. Non è intesa a sostituire i requisiti relativi ad altre superfici o aree quando questi sono più penalizzanti.

La realizzazione di nuovi manufatti o l'adeguamento di quelli esistenti devono sottostare alle indicazioni del Regolamento. In particolare (Cap. 4.9 – Limitazione e Rimozione Ostacoli):

- *“nuovi manufatti o estensioni degli stessi non possono forare la superficie di avvicinamento o quella di transizione fatta eccezione del caso in cui è dimostrato all'ENAC con studi aeronautici che il nuovo manufatto o l'estensione risulterebbe in ombra rispetto a un esistente manufatto inamovibile;*
- *nuovi manufatti o estensioni degli stessi non possono forare la superficie di salita al decollo, la superficie orizzontale interna la superficie conica e la superficie orizzontale esterna fatta eccezione del caso in cui è dimostrato all'ENAC con studi aeronautici che il nuovo manufatto o estensione risulterebbe in ombra rispetto a un esistente manufatto inamovibile, oppure è dimostrato che questo non influirebbe negativamente sulla sicurezza delle operazioni o sulla regolarità delle stesse”.*

#### **6.6.1 Relazioni con il Progetto**

In Figura 6.4 si riporta la “Carta degli Ostacoli di Aerodromo” – Tipo B OACI dell'aeroporto di Olbia. Come indicato in Figura, la Centrale di Compressione, ubicata ad una distanza di circa 3 km dall'aeroporto, risulta localizzata nell'area classificata come “superficie orizzontale interna”.

La superficie orizzontale interna risulta identificata ad un'altitudine di 51 m sul livello del mare. In corrispondenza della Centrale di Compressione, il terreno è situato ad una quota di circa 20 m s.l.m..

**Tutti gli edifici e le installazioni della Centrale di Compressione presentano altezze tali da risultare inferiori alla quota della superficie orizzontale interna. Non si evidenziano pertanto elementi di contrasto con i vincoli aeroportuali.**

## **7 PIANO REGIONALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

L'esercizio dell'attività estrattiva di cava era regolamentato, sotto il profilo pianificatorio, dallo "Stralcio del Piano Regionale delle Attività Estrattive di Cava", approvato dal Consiglio Regionale in data 30 Giugno 1993 e pubblicato sul BURAS No. 29 del 28 Luglio 1993. Lo stesso ha perso efficacia al momento dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (Regione Autonoma della Sardegna, 2007).

La Regione sta attualmente provvedendo alla predisposizione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). In data 26 Giugno 2008 è stato avviato il procedimento relativo alla procedura VAS per il Piano, ai sensi del D.Lgs No.152/2006, come modificato dal D.Lgs. No. 4/2008 (Regione Autonoma della Sardegna, 2008b).

### **7.1 CONTENUTI DEL PRAE**

Il PRAE risulta costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Atti d'Indirizzo Programmatico per il Settore Estrattivo in Sardegna;
- Riepilogo dei principali dati attività estrattive;
- Scheda imprese;
- Scheda miniere;
- Scheda cava uso civile e cava uso industriale;
- Scheda cava uso ornamentale;
- Censimento attività estrattive anno 2004;
- Catasto regionale dei giacimenti di cava e pubblico registro dei titoli minerari;
- cartografia in scala 1:200,000 relativa a:
  - attività estrattive – inquadramento territoriale,
  - attività estrattive – inquadramento territoriale (Ortofoto 2006),
  - carta geologica,
  - Bilancio Produzione Inerti Fabbisogno per Sistema Locale Lavoro,
  - carta degli ambiti di pianificazione delle attività estrattive,
  - carta aree concentrazione attività estrattive – Cave in esercizio (attive),
  - concessioni minerarie acque minerali e termali – inquadramento territoriale –DTM,
  - unità geolitologiche potenziali per l'attività estrattiva: uso Civile,
  - unità geolitologiche potenziali per l'attività estrattiva: uso Industriale,
  - Carta Unità Geolitologica a Potenziale Uso Ornamentale (Tavv. 1 e 2),
- cartografia in scala 1:50,000 – Attività Estrattive (suddivisa per ciascuna Provincia).

## 7.2 RELAZIONI CON IL PROGETTO

In Figura 7.1 si riporta un estratto della Tavola “Attività Estrattive – Provincia Olbia Tempio” (Marzo 2007) (scala 1:50,000).

L'analisi della Figura evidenzia la presenza, nell'area circostante la Centrale di Compressione, delle seguenti cave:

- cava attiva “La Lana Azza Ruia” (126\_C), in Comune di Loiri Porto San Paolo, destinata alla produzione di inerti per conglomerati;
- cava dismessa “Li Rinosu” (71007\_C), in Comune di Loiri Porto San Paolo;
- cava attiva (in istruttoria) “Loddone” (359\_C), in Comune di Olbia, destinata alla produzione di inerti per conglomerati;
- cava attiva (in istruttoria) “Loddone-Piscolvei” (326\_C), in Comune di Olbia, destinata alla produzione di inerti per conglomerati.

**L'analisi della Figura 7.1 evidenzia che la Centrale di Compressione risulta localizzata ad una distanza minima di circa 600 m dalla Cava “La Lana Azza Ruia”. Non si evidenziano pertanto contrasti con le indicazioni del PRAE.**

## **8 PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA**

Per quanto riguarda la pianificazione socio-economica e territoriale gli strumenti analizzati sono:

- il Programma Operativo Regionale (POR);
- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013;
- il Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria (2008).

### **8.1 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR)**

#### **8.1.1 Indicazioni del Programma**

Il POR Sardegna è il documento di sviluppo elaborato dallo Stato Italiano e dalla Commissione Europea per il periodo 2000-2006 in coerenza con il Quadro Comunitario di Sostegno.

La prima versione del POR Sardegna è stata approvata con Decisione della Commissione Europea C (2000) 2359 dell'8 Agosto 2000. A seguito delle indicazioni del Valutatore Indipendente e del confronto con il Partenariato istituzionale, economico e sociale è stata approvata la nuova versione con Decisione della Commissione Europea C (2004) 5191 del 15 Dicembre 2004. Il successivo aggiornamento è stato approvato con una nuova Decisione della Commissione Europea C (2005) 4820 del 1 Dicembre 2005.

Con Decisione della Commissione del 30 Aprile 2007, sono state inoltre apportate ulteriori modifiche alla Decisione C (2000) 2359 e s.m..

Il Programma Operativo Regionale (POR) della Sardegna concorre all'attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) adottato per le regioni italiane ricadenti nelle aree Obiettivo 1 e persegue le seguenti finalità generali:

- rimuovere gli ostacoli che frenano la crescita della dotazione infrastrutturale;
- agevolare lo sviluppo dell'economia regionale.

Il POR ripartisce le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali nei seguenti 7 Assi prioritari che descrivono la strategia perseguita e le priorità di intervento (Regione Autonoma della Sardegna, 2005a):

- Asse I - Risorse Naturali;
- Asse II - Risorse Culturali;
- Asse III - Risorse Umane;
- Asse IV - Sistemi Locali di Sviluppo;
- Asse V – Città;
- Asse VI - Reti e Nodi di Servizio;
- Asse VII - Assistenza tecnica.

Ciascun Asse è articolato in una o più Misure e tipologie di intervento (Azioni) da realizzare.

Gli interventi relativi al settore energetico si inquadrano nel contesto dell'Asse I - Risorse Naturali ed in particolare ricadono all'interno della "Misura 1.6 - Energia" il cui obiettivo specifico è il potenziamento della ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica. Tale misura è finalizzata al riequilibrio del sistema energetico regionale, eccessivamente sbilanciato verso le fonti fossili, mediante la valorizzazione delle fonti rinnovabili come definite dalla Direttiva 2001/77/CE e la promozione del risparmio e dell'efficienza energetica (Regione Autonoma della Sardegna, 2005a).

La misura prevede le seguenti azioni:

- ammodernamento degli impianti di produzione idroelettrica esistenti e realizzazione di nuovi impianti "mini" e "micro" in prossimità dei nuovi invasi connessi ai sistemi di irrigazione e agli acquedotti (inferiori a 10 MW);
- aiuti agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili come definite nella Direttiva 2001/77/CE;
- realizzazione di interventi di utilizzo di fonti rinnovabili, in particolare dell'energia solare, nelle tecnologie di utilizzo pulito del carbone mediante produzione di gas di sintesi o di idrogeno, strettamente integrate con le linee di azione della misura.

Per quanto riguarda il gas, il POR fornisce indicazioni relativamente agli interventi di completamento delle reti urbane di distribuzione; nello specifico il piano prevede che la realizzazione di interventi funzionali alla distribuzione del gas, da esercire provvisoriamente ad aria propanata fino alla realizzazione della metanizzazione della Sardegna, non siano inseriti negli interventi da finanziare se non in casi debitamente motivati, conformemente alle indicazioni del QCS, e previa modifica del POR.

#### 8.1.2 Relazioni con il Progetto

**La realizzazione del progetto non presenta elementi di interferenza con la programmazione regionale definita dal POR (2000-2006).**

## 8.2 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013

### 8.2.1 Indicazioni del Programma

Con Deliberazione No. 24/1 del 28 Giugno 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007-2013. Il nuovo strumento di programmazione, per i prossimi sette anni e in base alle indicazioni contenute nel regolamento comunitario 1698/2005, concentra in un unico documento il Piano di Sviluppo Rurale, il Programma Operativo Regionale per la parte FEOGA (Fondo Europeo Agricolo/sezioni Orientamento e Garanzia) e il Programma Leader.

Il PSR è strutturato nei quattro Assi seguenti:

- l'Asse 1 è incentrato sul miglioramento della competitività del sistema agricolo e forestale nel rispetto della sostenibilità ambientale e della salvaguardia del paesaggio rurale;

- l' Asse 2 è incentrato sul miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;
- l' Asse 3 è incentrato sulla qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale attraverso Programmi integrati di sviluppo rurale;
- l' Asse 4 è incentrato sul miglioramento della governance e delle capacità istituzionali regionali e locali (Approccio Leader).

Nel nuovo PSR è delineata la strategia progettuale per il rilancio del comparto agricolo della Sardegna e questo strumento vuole dare risposte alle diverse criticità dell'agricoltura dell'Isola (Regione Autonoma della Sardegna, 2008c, sito web)

L'obiettivo primario del Piano di Sviluppo Rurale è quello di favorire l'aggregazione dell'offerta, tramite le Organizzazioni dei produttori, per fare impresa e per consentire alle aziende agricole di essere competitive su un mercato sempre più agguerrito e globalizzato. In secondo luogo, è necessario puntare sui progetti integrati di filiera e sulla qualità. Altro caposaldo del PSR è la multifunzionalità, offrire cioè nuove opportunità economiche grazie al legame con la cultura, le tradizioni e l'ambiente.

Al fine di creare le condizioni perché l'economia rurale porti reddito alternativo, nel Programma sono contenute diverse misure, ad esempio il recupero dei centri storici e delle strutture rurali o il sostegno per la creazione di attività legate ai prodotti dell'agroalimentare locale, che possono ridare vitalità e vivibilità a paesi dove lo spopolamento e il crescente abbandono delle terre sono realtà preoccupanti.

#### 8.2.2 Relazioni con il Progetto

In base alle considerazioni sopra espresse, **il progetto non risulta interferire con le politiche del Piano di Sviluppo Rurale.**

### 8.3 DOCUMENTO ANNUALE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA (2008)

#### 8.3.1 Indicazioni del Documento

Il Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria (DAPEF) dell'anno 2008 è l'atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività di governo della Regione. E' uno strumento della programmazione regionale per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti e programmi di sviluppo del territorio regionale.

Il DAPEF contiene l'aggiornamento annuale del PRS ed è accompagnato da schede sintetiche dei progetti significativi in termini di sviluppo. È mirato alla definizione di aree di intervento strategiche, dichiarando e ponendo in evidenza l'idea di sviluppo che si intende perseguire per la Sardegna. Il DPEF ha carattere annuale con indirizzo triennale (anni 2009-2011).

Il Piano si articola in:

- analisi della situazione attuale, in cui viene presentato il contesto socio-economico della Regione e sono identificate le priorità di azione;

- Attuazione del Programma e Aggiornamento delle Politiche, da realizzarsi nel periodo 2009-2011 con riferimento a:
  - autogoverno e riforma della Regione,
  - identità e cultura,
  - ambiente e territorio,
  - conoscenza,
  - sistemi produttivi e politiche del lavoro,
  - infrastrutture e reti di servizio,
  - solidarietà e coesione sociale;
- Finanza Regionale.

Per quanto riguarda lo *Scenario Economico*, i dati sui principali indicatori economici della Sardegna evidenziano uno sviluppo avviato ma ancora incerto, con elementi di progresso ed altri di persistente arretratezza sul fronte sociale e su quello economico.

Per quanto concerne gli aspetti energetici, allo stato attuale la Sardegna è caratterizzata da:

- dipendenza pressoché totale di energia dall'esterno;
- forte dipendenza dal petrolio e dai combustibili solidi;
- assenza di collegamento alla rete nazionale di trasporto del gas metano;
- produzione di energia elettrica basata su impianti termoelettrici.

Le principali direttrici sulle quali si sta operando nel potenziamento del sistema energetico e che dovranno realizzarsi entro il 2010 sono:

- **l'approvvigionamento e la distribuzione in rete in tutta l'Isola del gas naturale, in cui si inserisce anche la realizzazione del progetto Galsi;**
- la realizzazione del cavo SAPEI che, collegando la Sardegna alla penisola italiana, triplicherà la capacità di trasporto di energia elettrica da e per il resto d'Italia;
- l'utilizzo del carbone del Sulcis, che rappresenta l'unico giacimento nazionale;
- il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili.

### 8.3.2 Relazioni con il Progetto

**La realizzazione del progetto risulta pienamente in linea con le politiche energetiche già perseguite dalla Regione e riprese nel Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria.**

## 9 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

### 9.1 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Autonoma della Sardegna è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale No. 36/7 del 5 Settembre 2006 “*Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo*”, in conformità a quanto disposto dalla LR 25 Novembre 2004, No. 8. Con Decreto No. 82 del 7 Settembre 2006 il Presidente della Regione ha disposto l’entrata in vigore del “*Piano Paesaggistico Regionale - Primo Ambito Omogeneo*” e delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso. Recentemente, con Deliberazione della Giunta Regionale No. 11/17 del 20 Marzo 2007, sono stati approvati gli Indirizzi Applicativi al Piano Paesaggistico Regionale, integrati con DGR No. 16/3 del 24 Aprile 2007.

In Regione Sardegna in passato sono stati elaborati 14 Piani Territoriali Paesistici (PTP), di cui 7 sono stati annullati con diversi Decreti del Presidente della Repubblica e sei sono stati successivamente annullati dal TAR. L’ultimo piano rimasto vigente, il Piano Territoriale Paesistico del Sinis (PTP No. 7, approvato con Decreto del Presidente della Giunta No. 272 del 3 Agosto 1993), è stato annullato con Decreto No. 49 del 24 Maggio 2006, in seguito all’adozione del nuovo Piano Paesistico Regionale.

L’annullamento dei Piani Territoriali Paesistici ha prodotto una situazione di precarietà nel sistema di governo del territorio regionale, che si è così trovato privo del principale quadro di riferimento e di coordinamento della pianificazione comunale nella fascia costiera.

Per rimediare a questa mancanza legislativa la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato la Legge Regionale No. 8 del 25 Novembre 2004 recante “*Norme Urgenti di provvisoria Salvaguardia per la Pianificazione Paesaggistica e la Tutela del Territorio Regionale*”. Tale Legge stabiliva che la Giunta Regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adottasse il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), principale strumento della pianificazione territoriale regionale ai sensi dell’Art. 135 del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, No. 42, al fine di assicurare un’adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio sardo.

In particolare i seguenti ambiti territoriali sono stati sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonché quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione (Art. 3):

- territori costieri compresi nella fascia entro i 2,000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare;
- territori costieri compresi nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, per le isole minori;
- compendi sabbiosi e dunali.

Di seguito si riporta la descrizione dei contenuti e delle Norme del Piano Paesaggistico Regionale di interesse.



### **9.1.1 Finalità e Contenuti del Piano**

Il Piano Paesaggistico della Regione Sardegna persegue le seguenti finalità (Regione Autonoma della Sardegna, 2006b) :

- preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo;
- proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità;
- assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità.

Il PPR ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo e, per realizzare gli obiettivi sopra descritti, ai sensi dell'art 135 del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, No. 42 e successive modifiche:

- ripartisce il territorio regionale in ambiti di paesaggio;
- detta indirizzi e prescrizioni per la conservazione ed il mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici del paesaggio ed individua le azioni necessarie al fine di orientare e armonizzare le sue trasformazioni in una prospettiva di sviluppo sostenibile;
- indica il quadro delle azioni strategiche da attuare e dei relativi strumenti da utilizzare per il perseguimento dei fini di tutela paesistica;
- configura un sistema di partecipazione alla gestione del territorio, da parte degli enti locali e delle popolazioni nella definizione e nel coordinamento delle politiche di tutela e valorizzazione paesaggistica.

Il PPR è costituito da:

- una relazione generale (articolata in relazione introduttiva, relazione del Comitato Scientifico, relazione tecnica generale, schede e glossario) e relativi allegati, che motiva e sintetizza le scelte operate dal PPR;
- cartografia in scala 1:200,000 contenente la perimetrazione degli ambiti di paesaggio costieri e la struttura fisica ed illustrativa degli assetti ambientale, storico-culturale, insediativo ed delle aree gravate dagli usi civici;
- cartografia in scala 1:25,000 illustrativa dei territori ricompresi negli ambiti di paesaggio costieri;
- No. 27 schede illustrative delle caratteristiche territoriali e degli indirizzi progettuali degli ambiti di paesaggio costieri corredate da 27 tavole cartografiche in scala 1:100,000 e dall'atlante dei paesaggi;
- cartografia in scala 1:50,000 relativa alla descrizione del territorio regionale non ricompreso negli ambiti di paesaggio costieri;
- Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e relativi allegati.

### **9.1.2 Efficacia ed Ambito di Applicazione del Piano**

In base a quanto stabilito dall'Art. 4 delle NTA le disposizioni del Piano sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni e delle Province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici.

Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del Piano sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli altri atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, comprese quelle degli enti gestori delle aree protette, qualora siano meno restrittive.

Gli enti locali e gli enti gestori delle aree protette provvedono all'adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione alle disposizioni del Piano entro i termini previsti dagli Artt. 106 e 107.

Ad oggi, le disposizioni del PPR sono immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto od in parte ricompresi negli ambiti di paesaggio costieri; per quanto concerne i territori non ricompresi in tali ambiti, sono comunque soggetti alla disciplina del PPR i beni paesaggistici ed i beni identitari.

### **9.1.3 Ambito Paesaggistico 18 “Golfo di Olbia”**

Il PPR suddivide il territorio in 27 ambiti di paesaggio costieri, che rappresentano l'area di riferimento delle differenze qualitative del paesaggio del territorio regionale. In particolare la Centrale di Compressione interessa l'ambito di paesaggio costiero 18 “Golfo di Olbia”.

Tale ambito è soggetto alla disciplina generale prevista nell'Art. 12 delle Norme Tecniche e ad una disciplina di tutela specifica contenuta all'interno delle schede tecniche (realizzate per ciascun ambito) allegate al Piano. La scheda relativa all'Ambito 18 è riportata in Appendice A; in essa sono riportate per l'ambito di paesaggio i valori, le criticità e gli indirizzi previsti dal Piano.

In Figura 9.1 si riporta lo stralcio relativo alla zona di interesse per il progetto della Tavola dell'Ambito Paesaggistico 18 “Golfo di Olbia” del PPR. In particolare tale Figura mostra:

- l'assetto ambientale;
- l'assetto storico culturale;
- l'assetto insediativo.

#### **9.1.3.1 Assetto Ambientale**

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPR suddividono l'assetto ambientale regionale nelle seguenti componenti di paesaggio (Art. 21):

- Aree naturali e sub-naturali;
- Aree seminaturali;
- Aree ad utilizzazione agro-forestale.

In tali aree possono essere realizzati gli interventi pubblici del sistema delle infrastrutture ricompresi nei rispettivi piani di settore, non altrimenti localizzabili quali i “*nodi dei trasporti (porti, aeroporti e stazioni ferroviarie), la rete della viabilità (strade e ferrovie), il ciclo dei rifiuti (discariche, impianti di trattamento e incenerimento), il ciclo delle acque (depuratori, condotti idriche e fognarie), il ciclo dell'energia elettrica (centrali, stazioni e linee elettriche) gli impianti eolici e i bacini artificiali*”(come da Art. 102).

Dall'analisi della Figura 8.1 si evidenzia che **il sito individuato per la localizzazione della Centrale di Compressione interessa "Componenti di Paesaggio con Valenza Ambientale – Aree ad utilizzazione agro-forestale – Colture specializzate e arboree"**.

Nelle "Componenti di Paesaggio con Valenza Ambientale" (Art. 21 delle NTA):

- *"possono essere consentiti interventi di trasformazione urbana, giustificati dalle previsioni insediative dello strumento urbanistico comunale vigente, nelle aree di minore pregio, a condizione che non si oppongano specifiche ragioni paesaggistico ambientali che ne impediscano l'attuazione;*
- *... possono essere altresì realizzati gli interventi pubblici del sistema delle infrastrutture di cui all'Art. 102 ricompresi nei rispettivi piani di settore, non altrimenti localizzabili"*.

All'Art. 102 si evidenzia che *"il sistema delle infrastrutture comprende i nodi dei trasporti (porti, aeroporti e stazioni ferroviarie), la rete della viabilità (strade e ferrovie), il ciclo dei rifiuti (discariche, impianti di trattamento e incenerimento), il ciclo delle acque (depuratori, condotte idriche e fognarie), il ciclo dell'energia elettrica (centrali, stazioni e linee elettriche), gli impianti eolici e i bacini artificiali"*.

Le prescrizioni riportate nelle NTA del PPR indicano che nelle "Aree ad utilizzazione agro-forestale" (Art. 29) la pianificazione locale si conforma alla prescrizione di *"vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi"*.

#### 9.1.3.2 Assetto Storico Culturale

Le prescrizioni delle NTA del PPR per le "Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale" indicano che in tali aree, sino all'adeguamento dei PUC comunali al PPR, *"è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela"* (Art. 49).

Le stesse NTA per le "Aree di insediamento produttivo di interesse storico culturale" indicano che *"la nuova edificazione è consentita solo se prevista nei piani urbanistici comunali adeguati al PPR e nei programmi di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici"* (Art. 58), mentre per gli "Insediamenti storici" indicano che *"sono vietati gli interventi che comportino una modifica dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché dei manufatti anche isolati che costituiscano testimonianza storica e culturale"* (Art. 52).

L'analisi della Figura 8.1 evidenzia che **il sito individuato per la localizzazione della Centrale di Compressione non interessa alcuna area o elemento individuato dal PPR tra i beni paesaggistici di interesse storico-culturale.**

### 9.1.3.3 Assetto Insediativo

Le NTA del PPR specificano che, per il “Sistema delle Infrastrutture”, gli ampliamenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se (Art. 103):

- *“previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR;*
- *ubicati preferibilmente nelle aree di minor pregio paesaggistico;*
- *progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi ed ambientali”.*

L'analisi della Figura 8.1 evidenzia che:

- **il sito individuato per la localizzazione della Centrale di Compressione non interferisce con alcun edificato urbano e agricolo, con alcun insediamento turistico e produttivo e con il sistema delle infrastrutture, ricadendo completamente all'interno di “Aree ad utilizzazione agro-forestale”;**
- **l'infrastruttura più prossima alla Centrale segnalata dal PPR è la Discarica “Spirito Santo”, situata a circa 2 km di distanza e segnalata dal PPR.**

## 9.2 **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO PROVINCIALE**

La Regione Sardegna con la Legge Regionale No. 4 del 2 Gennaio 1997 ha approvato il “*Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali*”. Successivamente, con la Legge Regionale No. 9 del 12 Luglio 2001, la Regione ha istituito quattro nuove province (Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio), divenute operative a seguito delle elezioni provinciali dell'8 e 9 Maggio 2005. **La Centrale di Compressione è localizzata in Provincia di Olbia-Tempio.**

In attesa che termini il lungo iter istitutivo e organizzativo delle province, tutte le funzioni burocratiche nonché la gestione della Normativa e della Pianificazione Provinciale sono di competenza delle province originarie.

La Provincia di Olbia-Tempio non ha ancora provveduto a predisporre un proprio Piano di Coordinamento Provinciale (Provincia di Olbia-Tempio, 2008).

Si segnala inoltre che il Piano Urbanistico Provinciale della Provincia di Sassari - Piano Territoriale di Coordinamento (PUP-PTC), approvato con Delibera del Consiglio Provinciale No. 18 del 4 Maggio 2006, non ha completato il proprio iter istitutivo (Provincia di Sassari, 2008). A seguito dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) infatti, la Regione ha comunicato alla Provincia di Sassari di provvedere all'adeguamento del PUP-PTC alle indicazioni del PPR (Provincia di Sassari, 2008).

## 9.3 **PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE**

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Olbia è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale No. 84 del 27 Agosto 2004 ed approvato in seguito in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale No. 111 del 23 Novembre 2004.

Si evidenzia che il PUC è **in attesa di approvazione definitiva da parte della Regione dovendo adeguarsi al PPR**. Tale Piano pertanto non risulta vigente non essendo ancora stato pubblicato sul BURAS (Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna) regionale (Regione Autonoma della Sardegna, 2008d).

Ad oggi il Piano vigente è il Programma di Fabbricazione la cui Variante Generale è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale No. 60 dell'8 Maggio 2004.

Per maggior completezza di informazioni nella Figura 9.2 si riporta uno stralcio del PUC adottato di Olbia.

Come mostrato in Figura 9.2 il sito individuato per la localizzazione della Centrale di Compressione ricade prevalentemente in **Zona Agricola (Zona E) - Sottozona E1 (produzione agricola tipica e specializzata)**. Una ridotta porzione della Centrale ricade inoltre in **Zona H – Zona di Interesse Naturale**.

Ai fini edificatori sono ammessi in zona agricola (Art. 36), *“oltre alle residenze... , solamente fabbricati annessi a opere di miglioramento fondiario (fabbricati aziendali) quali locali aziendali, silos, rimessa macchine, fienili, ricoveri del bestiame, magazzini per mezzi tecnici di produzione, locali per il condizionamento, la conservazione e la cernita dei prodotti, impianti di essiccazione e di conservazione di prodotti nonché quelli connessi con l'attività agrituristica e per i punti di ristoro”*.

Nelle aree E1 (Art. 36) *“sono ammesse le seguenti destinazioni:*

- *fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e/o zootecnica del fondo, alla valorizzazione e alla trasformazione delle produzioni aziendali;*
- *residenze per carico il familiare gravante sull'azienda (dipendenti della azienda)”*.

In Zona H (Art. 15) *“gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli intesi a realizzare ... tutela; a questo scopo il piano si attua per intervento urbanistico preventivo, esclusivamente a mezzo di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o mezzo di piano di intervento preventivo di iniziativa privata.*

*Prima dell'approvazione dei piani particolareggiati è fatto divieto ai privati di intraprendere qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia. Gli edifici esistenti in questa zona potranno comunque subire interventi di ristrutturazione e consolidamento senza modifica di sagome e aumento di volume”*.

ALS/MCO/CSM/PAR/RC: als

## RIFERIMENTI

Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica in Sardegna, 2006, “Piano Stralcio di Bacino Regionale per l’Utilizzo delle Risorse Idriche – Relazione di Sintesi” (Allegato 1 alla DGR 17/15 del 26 Aprile 2006).

ENAC, 2005, “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti”, 21 Ottobre 2003, successivamente modificato con Emendamento No. 3 del 18 Maggio 2005.

LIPU, 2003, “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA (Important Bird Areas). Relazione Finale”. Sito web: [http://www.lipu.it/iba/iba\\_progetto.htm](http://www.lipu.it/iba/iba_progetto.htm).

Provincia di Olbia-Tempio, 2008, Comunicazione Telefonica intercorsa in data 7 Luglio 2008, Oggetto: Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Olbia-Tempio”.

Provincia di Sassari, 2006, “Piano Provinciale Urbanistico di Sassari”, approvato con Delibera C.P. No. 18 del 4 Maggio 2006.

Provincia di Sassari, 2004, “Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti”, approvato dal Consiglio Provinciale con DCP No. 60 del 2 Dicembre 2004.

Provincia di Sassari, 2008, “Comunicazione Telefonica intercorsa in data 7 Luglio 2008, Oggetto: Piano Urbanistico Provinciale di Sassari – Piano Territoriale di Coordinamento”.

Regione Autonoma della Sardegna, 1999 “Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”, approvato con DGR No. 52/2 del 1999 (BURAS No. 23 del 30/07/99).

Regione Autonoma della Sardegna, 2001, Direzione generale dei Trasporti, “*Aggiornamento Piano Regionale dei Trasporti*”, Web Site: [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

Regione Autonoma della Sardegna, 2005a, “POR Sardegna 2000-2006” (Decisione C (2005) 4820 del 1 Dicembre 2005).

Regione Autonoma della Sardegna, 2005b, “*Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2006-2008*” approvato con Deliberazione della Giunta No. 34/13 del 19 Luglio 2005.

Regione Autonoma della Sardegna, 2006a, “Piano di Tutela delle Acque (PTA)”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale No. 14/16 del 4 Aprile 2006.

Regione Autonoma della Sardegna, 2006b, “Piano Paesaggistico Regionale”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale No. 36/7 del 5 Settembre 2006.

Regione Autonoma della Sardegna, 2007a, “Piano Regionale dei Trasporti (PRT), Schema Preliminare. Legge Regionale No. 21 del 7 Dicembre 2005”, adottato con Delibera No. 30/44 del 2 Agosto 2007.

Regione Autonoma della Sardegna, 2007b, “Atti di Indirizzo Programmatico per il Settore Estrattivo, Procedura di Approvazione del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE)”, Deliberazione No. 37/14 del 25 Settembre 2007.

**RIFERIMENTI  
(Continuazione)**

Regione Autonoma della Sardegna, 2008a, comunicazione telefonica intercorsa con la Regione Sardegna – Ufficio Trasporti in data 8 Luglio 2008, Oggetto: “Piano Regionale dei Trasporti della Regione Sardegna”, Luglio 2008.

Regione Autonoma della Sardegna, 2008b, “Iter Istitutivo PRAE”, sito web Regione Autonoma della Sardegna, aggiornato a Giugno 2008.

Regione Autonoma della Sardegna, 2008c, sito web.

Regione Autonoma della Sardegna, 2008d, comunicazione telefonica intercorsa con il Comune di Olbia – Ufficio Urbanistica in data 8 Luglio 2008, Oggetto: “Piano Urbanistico Comunale del Comune di Olbia”, Luglio 2008.